



COMUNE DI CASALATTICO

PROVINCIA DI FROSINONE

ORIGINALE (X)

COPIA ()

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE n.76 del 09/12/2020

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

L'anno duemilaventini il giorno nove del mese di dicembre alle ore 17:00, in modalità telematica:

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

Visti i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del succitato Decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e che dispongono, tra l'altro limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;

Richiamato il D.L. 16 marzo 2020, n. 18 e in particolare l'art. 73 il quale dispone che durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali i Consigli Comunali e le Giunte Comunali possono riunirsi in videoconferenza;

Visto il decreto sindacale avente n. di prot. 1100 del 26.03.2020 avente ad oggetto: "*Disposizioni per il funzionamento della Giunta Comunale con modalità a distanza*";

Sono presenti in modalità telematica i Componenti della Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

			Presenti	Assenti
1	Sig. Dr. Benedetti Giuseppe	Sindaco	X	
2	Sig. Macari Angelantonio	Vice - Sindaco	X	
3	Sig.ra Cirefice Maria Antonietta	Assessore	X	

Presenti: 3

Assenti: 0

Assume la presidenza il Sindaco

Assiste per la redazione del verbale : Dott.ssa Arianna Pagani

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto su indicato;

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che per tabulas stabiliscono:

“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

VISTE INOLTRE:

-la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

-la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

l'art. 28 del Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.» espressamente recita *“Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma 314 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”;*

RICHIAMATE le note n. 1274 del 3 agosto 2020 e n. 1286 del 5 agosto 2020 con le quali il capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso la documentazione per procedere, ai sensi della normativa citata, alla ripartizione, «tra i comuni presenti nelle aree interne», di un totale complessivo di euro 210 milioni per il triennio 2020-2022 (nello specifico, euro 90 milioni per il 2020, 60 per il 2021 e 60 per il 2022), dandone previa informativa alla Conferenza Stato-città:

ATTESO CHE:

-a mezzo del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 «Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno

degli anni dal 2020 al 2022.» . il Governo ha inteso dare attuazione ai citati commi 65 ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all'Accordo di Partenariato), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, all'interno dell'Accordo di Partenariato, quali comuni "intermedi", "periferici" e "ultraperiferici" laddove presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni "periferici" e "ultraperiferici" laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti:

-che gli interventi di cui al su indicato Decreto sono evidentemente indirizzati, tra l'altro, al contrasto dell'epidemia da COVID-19;

DATO ATTO CHE il Decreto già menzionato individua all'art. 2, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

PRESO ATTO che il Comune di Casalattico è risultato beneficiario dei fondi previsti nel DPCM 24 settembre 2020 sulla base degli atti presupposti di cui ai precedenti punti e che a valere su detti stanziamenti si ritiene necessario adottare uno o più bandi pubblici per l'assegnazione dei contributi stanziati:

RILEVATO CHE lo stanziamento complessivo pari a € 44.110.000 da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 2022 e prevede, per il corrente anno, uno stanziamento di € 18.904.000 da erogarsi secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato DPCM:

-Il DPCM su indicato individua, all'art. 4, le azioni finanziabili mediante il fondo di cui sopra, chiarendo, tra l'altro, che *"I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:* a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali; b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere: a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Per rendere operativa l'iniziativa di sostegno si rende necessario effettuare l'assegnazione dei contributi tramite bando pubblico indicante modalità e requisiti così come prescritti dalle norme che sovrintendono il contributo:

DATO ATTO CHE:

-la finalità che si intende perseguire è già orientata ad assicurare un giusto sostentamento ai soggetti colpiti economicamente dall'emergenza epidemiologica Covid-19, riconoscendo un contributo a fondo perduto a favore degli operatori esercenti attività di piccola e micro impresa quale azione di sostegno per le spese di gestione sostenute nell'annualità 2020;

-per l'individuazione degli eventuali beneficiari aventi diritto all'ottenimento del contributo de quo, si ritiene di dover recepire le indicazioni di cui al DPCM 24 settembre 2020, ossia attribuire la facoltà di accesso all'erogazione dei predetti contributi alle piccole e micro imprese che risultano essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e che non versano in stato di li-

liquidazione o di fallimento, oltre a non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

-gli eventuali beneficiari dovranno inoltre risultare in regola con il versamento dei tributi comunali.

RITENUTO opportuno e necessario provvedere con urgenza all'adozione degli atti prodromici all'erogazione di una prima parte dei contributi assegnati e nello specifico di suddividere il sostegno assegnato in due fasi di cui la prima, oggetto della presente deliberazione, a carico esclusivamente delle azioni di cui alla lettera a), co. 2, dell'art. 4 del citato DPCM 24 settembre 2020, ovvero per contributi a fondo perduto per spese di gestione, per un importo complessivo pari alla prima annualità del finanziamento;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267;

Con votazione unanime espressa ai termini di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente trascritte:

1) DI PRENDERE ATTO che il Comune di Casalattico è risultato beneficiario dei fondi previsti nel DPCM 24 settembre 2020, comunque destinati a far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale;

2) DI DARE ATTO che lo stanziamento complessivo ammonta ad € 44.110,00 e da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 2022 e prevede, per il corrente anno, uno stanziamento di € 18.904,00 da erogarsi secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato DPCM;

3) DI DARE ATTO che la finalità che si intende perseguire è già orientata ad assicurare un giusto sostentamento ai soggetti colpiti economicamente dall'emergenza epidemiologica Covid-19, riconoscendo un contributo a fondo perduto a favore degli operatori esercenti attività di piccola e micro impresa quale azione di sostegno per le spese di gestione sostenute nell'annualità 2020;

4) DI DARE INOLTRE ATTO CHE

per l'individuazione degli eventuali beneficiari aventi diritto all'ottenimento del contributo de quo, si ritiene di dover recepire le indicazioni di cui al DPCM 24 settembre 2020, ossia attribuire la facoltà di accesso all'erogazione dei predetti contributi alle piccole e micro imprese che risultano essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e che non versano in stato di liquidazione o di fallimento, oltre a non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

gli eventuali beneficiari dovranno inoltre risultare in regola con il versamento dei tributi comunali.

5) DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere nel merito;

6) DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.